

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**XX-bis PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E
DI PARTE SINDACALE
SCIOPERO DEL PERSONALE
PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTE DI PERSONALE PER IL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

LE PARTI

- Viste le proposte del 24.3.1994 e dell'8.6.1995 formulate dalla Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art.13 lett.a), L. 146/1990, in merito alle prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non docente di questa Università;
- Vista la delibera della Commissione di Garanzia dell'11.1.1996;
- Visto il XX Protocollo d'intesa stipulato in attesa che venissero definite in sede negoziale norme generali di garanzia dei servizi pubblici essenziali da assicurare in caso di sciopero per i dipendenti del Comparto Università;
- Visti l'accordo nazionale in materia e la relativa delibera di idoneità della Commissione di Garanzia n. 9.2) del 4.7.1996, trasmessi dall'A.RA.N. con nota del 29.1.1997;
- Visti gli accordi raggiunti in sede di negoziazione decentrata;

CONCORDANO quanto segue:

IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AI CORSI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

Si dovrà garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per non meno di 1/3 nei periodi di apertura delle procedure di immatricolazione, iscrizione ed ammissione ai corsi di istruzione universitaria, così come stabiliti dall'Amministrazione.

Si dovrà garantire altresì l'efficienza del servizio di immatricolazione, iscrizione ed ammissione ai corsi di istruzione universitaria, in caso di scioperi brevi di carattere locale, ovvero di scioperi di durata superiore di carattere nazionale che coincidano con la scadenza del termine finale, in quest'ultimo caso eventualmente prorogando tale termine.

ESAMI CONCLUSIVI DEL CICLO DI ISTRUZIONE.

A) Le prestazioni indispensabili sono definite nell'accordo relativo al personale docente stipulato ai sensi della legge n. 146/1990. In mancanza di accordo le prestazioni indispensabili sono definite nella proposta formulata dalla Commissione di Garanzia con delibera 11/1/1996.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

B) Sono definite come prestazioni indispensabili del personale non docente, strumentali a garantire gli esami conclusivi del ciclo di istruzione:

- l'accesso ai locali nei quali debbono svolgersi gli esami;
- la pulizia dei locali;
- la vigilanza.

A tal fine è individuato un contingente minimo di 1 unità di personale di III^a qualifica funzionale da adibire, per ciascuna struttura nella quale hanno luogo gli esami conclusivi del ciclo di istruzione (esami di laurea, esami finali di specializzazione, esami finali di diploma, esami finali di dottorato) alle prestazioni di cui trattasi.

CERTIFICAZIONE PER RINVIO DEL SERVIZIO MILITARE E PER PARTECIPAZIONE AI CONCORSI NEI CASI DI DOCUMENTATA URGENZA PER SCADENZA DEI TERMINI.

La consegna dei certificati deve essere garantita per il termine di scadenza previsto dalla vigente normativa. In caso di coincidenza dello sciopero con il giorno di scadenza, il personale indispensabile alla consegna dei certificati sarà individuato in relazione alle domande già presentate.

In caso di documentata urgenza, la consegna dei certificati deve essere garantita nel giorno dello sciopero purché la richiesta sia pervenuta almeno un giorno prima. Il personale indispensabile alla consegna dei certificati, determinato in n.1 afferente agli uffici delle Ripartizioni Studenti/Laureati, sarà individuato in relazione alle domande presentate.

PRESTAZIONI INERENTI ALLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria dovrà garantirsi la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili relativamente ai servizi attivati presso l'Ateneo:

A) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporti infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Per l'assistenza sanitaria d'urgenza, i contingenti di personale debbono essere non inferiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.

B) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
- nido ed assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;
- trattamento di malattie mentali in fase acuta;
- igiene personale degli assistiti non autosufficienti.

C) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente,
- servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;
- attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.

CURA DI ANIMALI E PIANTE.

Premesso che la cura degli animali, delle piante e delle colture biologiche diviene di norma non rinviabile trascorse 48 ore dalla cessazione del servizio, nel caso in cui lo sciopero di una o più giornate fosse immediatamente precedente o successivo a giornata di riposo settimanale, sarà garantita per ciascuna delle seguenti Strutture, la presenza di un addetto di qualifica coerente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

con le funzioni da espletare, tenuto conto delle esperienze di lavoro, in modo che l'assenza degli addetti non si protragga mai oltre 48 ore:

- Istituto di Anatomia Umana,
 - Istituto di Chimica Biologica,
 - Istituto di Farmacologia,
 - Istituto di Igiene e Medicina Preventiva,
 - Istituto di Patologia Generale,
 - Istituto di Anatomia Comparata,
 - Istituto di Fisiologia Generale,
 - Istituto di Farmacologia e Farmacognosia,
 - Dipartimento di Medicina Interna,
 - Dipartimento di Scienze Endocrinologiche e Metaboliche,
 - Dipartimento di Fisica.
-
- Istituto di Botanica,
 - Giardino Botanico Hanbury.

PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.

Per tutte le rilevazioni sismologiche dovrà essere garantita, in caso di sciopero, la presenza di 1 unità di personale per il Dipartimento di Scienze della Terra.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI.

Considerato che la procedura finalizzata al pagamento degli stipendi è articolata in più fasi, saranno esonerate dallo sciopero le unità di personale strettamente necessarie inserite nelle strutture operanti al momento dello sciopero.

L'Amministrazione individua di norma con criteri di rotazione in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi pubblici essenziali di cui sopra, i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti di personale tenuti alle prestazioni indispensabili ad esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni e li comunica alle organizzazioni sindacali locali e ai singoli interessati, entro il 5° giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

Genova, 19 novembre 1997